



COMUNE DI CONDOFURI

REGOLAMENTO SULLA
COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E
AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA
RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI
URBANI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del ____
Entrato in vigore il ____

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli art. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) Beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
 - b) Comune o Amministrazione: il Comune di Condofuri nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
 - c) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, Associazioni iscritte all'Albo comunale a loro dedicato o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.
 - d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
 - e) Accordo di collaborazione: l'accordo attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani.
 - f) Interventi di cura: interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
 - g) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività che prevedano anche lo svolgimento di attività rivolte al pubblico in grado di migliorarne, valorizzarne e qualificarne la fruizione collettiva. Non costituiscono interventi di gestione condivisa e non sono disciplinate dal presente regolamento tutte le forme di utilizzo e di gestione che riducano in maniera significativa le possibilità di fruizione collettiva del bene comune e che risultino dirette alla mera realizzazione degli interessi, bisogni e scopi, ancorché privi di lucro, dei gruppi di cittadini, delle associazioni o degli altri soggetti collettivi titolari dell'uso o della gestione.
 - h) Interventi di rigenerazione: interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, partecipi, tramite metodi di coprogettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.
 - i) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi, terreni e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

- l) Rete civica: lo spazio di cittadinanza su internet per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi on line e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione.
- m) Medium civico: il canale di comunicazione – collegato alla rete civica - per la raccolta, la valutazione, la votazione e il commento di proposte avanzate dall'Amministrazione e dai cittadini.

Art. 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
- b) Pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
- c) Responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
- d) Inclusività e apertura: gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.
- e) Sostenibilità: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.
- f) Proporzionalità: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.
- g) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.
- h) Informalità: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.
- i) Autonomia civica: l'amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi.

Art. 4 Requisiti soggettivi

.Per poter svolgere le attività di collaborazione ai sensi del presente regolamento gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti essenziali:

- interesse lavorativo/sociale o domicilio nel Comune di Condofuri;
- idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico.

Ulteriori requisiti potranno essere previsti in relazione alle caratteristiche operative proprie dello specifico incarico

Art. 5 - I cittadini attivi

1. L'intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono gli accordi di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
4. Gli accordi di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
5. Gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini.

Art. 6 Accordo di collaborazione

1. L'accordo di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto dell'accordo varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. L'accordo, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto dell'accordo;
 - e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 31 e 32 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
 - g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
 - h) le misure di pubblicità dell'accordo, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
 - i) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole dell'accordo;
 - l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole dell'accordo, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
 - m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

3. L'accordo di collaborazione può contemplare l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano.

Art. 7 Elenco dei beni comuni. Sezioni speciali

1. Il Comune pubblica permanentemente sul proprio sito istituzionale l'elenco, periodicamente aggiornato, degli spazi, degli edifici o delle infrastrutture digitali che potranno formare oggetto di interventi di cura o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini attivi.

2. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, la Giunta, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale anche all'esito di procedure partecipative e deliberative, individua periodicamente nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune gli edifici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura e rigenerazione e gestione condivisa da realizzarsi mediante accordi di collaborazione tra cittadini e Comune.

3. La periodica ricognizione degli edifici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura e rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa. In qualsiasi momento i cittadini possono proporre l'inserimento in elenco di nuovi spazi ed edifici e sollecitare nuove e diverse ipotesi di riutilizzo di quelli già inseriti, spiegandone le ragioni.

4. Un'apposita sezione dell'elenco di cui al comma 1 è riservata, per le medesime finalità, ai beni immobili confiscati già acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune. La sezione, costantemente aggiornata, riporta per ciascuno dei beni tutte le informazioni richieste dall'art. 48, comma 3, D. Lgs. 159/2011, ivi comprese quelle successive alla assegnazione nonché i risultati dell'attività di monitoraggio.

5. Un'ulteriore sezione del medesimo elenco è riservata, per le medesime finalità, agli spazi e agli edifici, non appartenenti al patrimonio e al demanio del Comune, che abbiano le caratteristiche di cui al comma 1 e sui quali:

a) sebbene appartenenti a privati, esista un documentato, legittimo e pacificoso pubblico, se le attività o interventi proposti non contrastino con questo uso pubblico né con la proprietà privata del bene;

b) i privati proprietari promuovano o consentano forme di gestione condivisa e di fruizione collettiva valutate dal Comune utili per la comunità (art. 16 e 18 c.4);

c) in ragione di specifici accordi con i soggetti, pubblici o privati, che ne siano proprietari o ne abbiano la disponibilità (ivi comprese le amministrazioni giudiziarie), il Comune sia legittimato (o abbia titolo) a promuovere forme di gestione condivisa e di utilizzo a scopi sociali.

Art. 8 Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione.

2. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:

- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;

- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

3. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di rigenerazione di spazi pubblici e di edifici.

Art. 9 Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali, con particolare riferimento alla rete civica.

2. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi generativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.

3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.

4. Gli spazi e gli edifici di cui al presente regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo. Il Comune riserva una quota di tali beni alla realizzazione di progetti che favoriscano l'innovazione sociale o la produzione di servizi collaborativi.

Art. 10 Promozione della creatività urbana

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.

2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune riserva una quota degli spazi e degli edifici di cui al presente regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.

3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

Art. 11 Innovazione digitale

1. Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica da parte della comunità, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti, in un'ottica di beni comuni digitali.

2. Al tal fine il Comune condivide con i soggetti che partecipano alla vita e all'evoluzione della rete civica e che mettono a disposizione dell'ambiente collaborativo e del medium civico competenze per la coprogettazione e realizzazione di servizi innovativi, i dati, gli spazi, le infrastrutture e le piattaforme digitali, quali la rete e il medium civici.

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

Art. 12 Disposizioni generali

1. La funzione di gestione della collaborazione con i cittadini attivi è prevista, nell'ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.
2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, la struttura deputata alla valutazione delle proposte di collaborazione è individuata dalla Giunta Comunale. La Giunta provvede direttamente all'attivazione degli uffici interessati;
3. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune.
5. L'assenso del Comune agli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni è manifestato e disciplinato nell'accordo di collaborazione.
6. Il Comune pubblica periodicamente l'elenco degli spazi, degli edifici o delle infrastrutture digitali che potranno formare oggetto di interventi di cura o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini attivi.
7. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo comparativo.

Art. 13 Proposte di collaborazione

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
 - a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione;
 - b) la proposta rientri tra i moduli di collaborazione predefiniti di cui all'art. 40 comma 1;
 - c) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.
2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura o di rigenerazione o gestione condivisa, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento e secondo le modalità, i criteri e i principi di cui all'art. 13.
3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'atto dirigenziale che identifica ambito, requisiti e condizioni del modulo collaborativo predefinito.
4. Nel caso di cui alla lett. c) del comma 1 la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione, entro quindici giorni dalla ricezione, la trasmette alla Giunta qualora possa comportare modifiche alla destinazione del bene e, comunque, la rende pubblica sul sito istituzionale del Comune insieme ad un invito al pubblico a presentare, nei successivi venti giorni:
 - a) osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa;
 - b) contributi o apporti alla proposta resa pubblica ovvero ulteriori proposte di collaborazione, con la specificazione se esse siano integrabili o meno con quella pubblicata;
 - c) ogni ulteriore informazione, documento ed elemento richiesti nell'invito.
5. La struttura, dopo un primo esame, anche tecnico, di quanto pervenuto in risposta all'invito pubblico e tenuto conto delle valutazioni eventualmente espresse dalla Giunta, se ritiene possibile, utile e opportuno procedere:

- a) in mancanza di ulteriori proposte di collaborazione pervenute, effettua le attività istruttorie previste dai commi 6 e seguenti e, all'esito, firma il patto di collaborazione;
 - b) nel caso in cui siano pervenute ulteriori proposte di collaborazione che non abbiano ad oggetto anche la gestione condivisa degli spazi e degli edifici (artt. 14,15,18) da parte dei proponenti, il Comune promuove, senza particolari formalità, ogni iniziativa utile, anche attraverso richieste di informazioni, consultazioni e incontri, all'integrazione o al coordinamento, anche tecnico, delle diverse proposte di cura e rigenerazione presentate, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Se, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività di mediazione, non sia stato possibile giungere all'integrazione o al coordinamento delle proposte, il Comune sceglie quella o quelle che ritiene più congrua e procede ai sensi dei commi 6 e seguenti.
 - c) nel caso in cui siano pervenute proposte di collaborazione che abbiano ad oggetto anche la gestione condivisa degli spazi e degli edifici (artt. 15,16,19) da parte dei proponenti, il Comune promuove l'attività di mediazione di cui alla precedente lett. b) e, qualora nei trenta giorni successivi non sia stato possibile giungere all'integrazione o al coordinamento tra esse, qualora non ritenga di procedere direttamente ai sensi dei commi 6 e seguenti, pubblica un avviso nel rispetto delle modalità, dei principi e dei criteri di cui all'art. 13.
6. La proposta di collaborazione formulata o selezionata secondo le modalità di cui al precedente comma viene sottoposta alle residue valutazioni tecniche degli uffici e dei gestori dei servizi pubblici coinvolti.
 7. La struttura predispone, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e li propone al responsabile dell'ufficio o degli uffici competenti per materia.
 8. In tutti i casi in cui il Comune ritenga non possibile, anche dal punto di vista tecnico, non utile o non opportuno procedere, lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni e informa gli uffici coinvolti nell'istruttoria.
 9. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta.
 10. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del dirigente.
 11. Gli accordi di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sulla rete civica al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

Art. 14 Avviso pubblico (Modalità, principi, criteri)

Il Comune sollecita la presentazione di proposte di collaborazione su specifici beni comuni mediante avviso pubblico che contiene:

- a) ogni elemento utile all'identificazione del bene o dei beni oggetto dell'avviso;
- b) le categorie di soggetti ammessi a presentare proposte qualora, per la natura del bene o per le caratteristiche degli obiettivi, degli interessi e degli interventi presi in considerazione, risulti necessario (od opportuno) escludere dalla partecipazione alcune tipologie di cittadini attivi;
- c) l'indicazione degli obiettivi e degli interessi, anche in relazione a quelli espressamente individuati al capo I del presente regolamento, che il Comune intende perseguire sollecitando la collaborazione dei cittadini;
- d) l'individuazione delle tipologie di intervento proponibili per il raggiungimento degli obiettivi e degli interessi di cui alla precedente lett. b) e le forme di sostegno che potranno essere attivate dal Comune tra quelle previste al Capo VI;
- e) il contenuto minimo dell'accordo di collaborazione di cui all'art. 5 e, in particolare, le responsabilità connesse alla sua realizzazione, le modalità di rendicontazione e valutazione delle relative attività;

f) le modalità di presentazione delle proposte e quelle di svolgimento delle diverse fasi della selezione;

g) i criteri e gli eventuali sotto criteri di valutazione comparativa delle proposte con i relativi pesi e punteggi, nonché gli eventuali titoli di preferenza previsti (ai sensi degli articoli 15 e 16).

L'avviso pubblico deve rimanere pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web del Comune per 30 giorni consecutivi.

La Commissione di valutazione è formata e opera secondo le norme del regolamento comunale sui contratti.

Nella definizione dei parametri di valutazione deve essere attribuito un peso non inferiore ad un terzo del totale al criterio o ai criteri che apprezzino il grado di inclusività delle proposte, la pluralità dei soggetti coinvolti negli interventi e il livello di integrazione e coordinamento dei rispettivi apporti.

Il Comune, prima della pubblicazione dell'avviso, può sempre realizzare forme di consultazione pubblica dei cittadini per acquisire informazioni, osservazioni e ogni altro contributo utile a determinare gli obiettivi e gli interessi da perseguire in relazione alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa di specifici beni comuni.

CAPO III - Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici

Art. 15 Interventi di cura occasionale

1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione ma ricade all'interno dei moduli di collaborazione predefinita di cui al successivo art. 40, comma 1.

2. Al fine di favorire la diffusione ed il radicamento delle pratiche di cura occasionale il Comune pubblicizza sulla rete civica gli interventi realizzati, evidenziando le aree di maggiore concentrazione degli stessi.

Art. 16 Gestione condivisa di spazi pubblici

1. L'accordo di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico.

2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nell'accordo.

3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.

4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi. Il Comune favorisce la disponibilità dei proprietari o degli esercizi commerciali ad aggregarsi in associazione, consorzio, cooperativa di vicinato o comprensorio che rappresentino almeno il 66 per cento delle proprietà immobiliari o degli esercizi commerciali che insistono sullo spazio pubblico.

5. L'amministrazione riconosce il diritto di prelazione sulle aree riservate a verde pubblico urbano di cui all'art. 4, comma 5, legge 14 gennaio 2013, n. 10, ai proprietari che raggiungano almeno il 66 per cento delle proprietà riuniti in forma di associazione, consorzio, cooperativa di vicinato o comprensorio.

Art. 17 Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico

1. L'accordo di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio privato ad uso pubblico.
2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nell'accordo.
3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con l'uso pubblico o con la proprietà privata del bene.
4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi. Il Comune favorisce la disponibilità dei proprietari o degli esercizi commerciali ad aggregarsi in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio che rappresentino almeno il 66 per cento delle proprietà immobiliari o degli esercizi commerciali che insistono sullo spazio privato ad uso pubblico.

Art. 18 Interventi di rigenerazione di spazi pubblici

1. L'accordo di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, dei cittadini attivi. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.
2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi.
3. L'accordo di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione.
4. L'accordo di collaborazione può prevedere che l'amministrazione assuma l'esecuzione degli interventi di rigenerazione. In tal caso l'amministrazione individua gli operatori economici da consultare sulla base di procedure pubbliche, trasparenti, aperte e partecipate.
5. Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.
6. Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

CAPO IV - Interventi di cura e rigenerazione di edifici

Art. 19 Individuazione degli edifici

1. La Giunta, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale anche all'esito di procedure partecipative e deliberative, individua nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune gli edifici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura e rigenerazione da realizzarsi mediante accordi di collaborazione tra cittadini e Comune.

2. La periodica ricognizione degli edifici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura e rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa.
3. Le proposte di collaborazione per la rigenerazione di edifici in stato di parziale o totale disuso sono valutate sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. Il Comune, laddove necessario, promuove il coordinamento fra le proposte presentate per il medesimo edificio o per edifici diversi.
4. Il Comune può promuovere e aderire ad accordi di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura e rigenerazione di edifici in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'art. 838 Codice Civile.
5. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli edifici confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

Art. 20 Gestione condivisa di edifici

1. Gli accordi di collaborazione aventi ad oggetto la cura e rigenerazione di immobili prevedono la gestione condivisa del bene da parte dei cittadini attivi, anche costituiti in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati negli accordi stessi.
2. La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l'apertura a tutti i cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione del bene o alle attività di cui al comma 1.
3. La durata della gestione condivisa non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
4. Gli accordi di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e per le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui cittadini attivi. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzate senza oneri per l'amministrazione e sono ritenuti dalla medesima.

CAPO V - Regole specifiche per i beni confiscati alla 'ndrangheta

Art. 21 Beni confiscati alla criminalità organizzata

Alla cura, rigenerazione e gestione dei beni confiscati alla 'ndrangheta e alle altre organizzazioni criminali appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del vigente codice delle leggi antimafia, tutte le norme del presente regolamento, salvo quanto specificamente previsto in questo capo.

Art. 22 Assegnazione a terzi dei beni confiscati

Il Comune assegna i beni confiscati di cui all'art. 20 non utilizzati per proprie finalità istituzionali, mediante provvedimento di concessione in uso, esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie individuate dal vigente codice delle leggi antimafia.

I beni confiscati trasferiti al Comune e non impiegati per finalità istituzionali o sociali, poiché non lo consentono le caratteristiche del bene e la sua tipologia ovvero per mancanza di idonei soggetti richiedenti, possono essere utilizzati, con provvedimento deliberativo di Giunta, per finalità di lucro. I relativi proventi devono essere impiegati esclusivamente per finalità sociali, secondo quanto disposto dall'art. 48 del codice antimafia (L 159/2011).

Le proposte di collaborazione, di cui all'art. 12 lett. a) e c), aventi ad oggetto la gestione condivisa di beni confiscati, anche se preceduti o accompagnati da interventi di cura e rigenerazione dei

medesimi, assumono sempre la forma e i contenuti propri delle richieste di concessione in uso di beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune.

Le richieste di concessione, gli avvisi pubblici e i contratti di concessione osservano la destinazione sancita nel decreto di trasferimento del bene ovvero a quella successivamente modificata o precisata con provvedimento della Giunta comunale.

Art. 23 Albo speciale

E' istituito un albo speciale di tutti i beni immobili confiscati alla mafia facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di Condofuri.

Nell' albo devono essere catalogati tutti i beni di cui al comma 1.

In caso di concessione del bene nell'Albo deve essere inserita anche: l'indicazione della tipologia dell'attività svolta sul bene, i dati identificativi dell'ente concessionario, gli estremi dell'atto di concessione, la durata e la data di scadenza della concessione.

L'albo speciale deve essere affisso all'Albo pretorio e inserito sul sito web dell'ente e vi deve rimanere permanentemente.

Il Responsabile del Servizio è responsabile della tenuta dell'albo speciale e ne cura costantemente l'aggiornamento.

Art. 24 Concessione in uso dei beni a terzi – Modalità ed organo competente

I beni sono concessi con provvedimento della Giunta Municipale su proposta del Responsabile del Servizio,

previa selezione pubblica secondo le modalità di cui all'art.25.

La concessione in uso a terzi, da parte della Giunta Municipale, dei beni di cui all'art. 1, avviene con atto amministrativo .

I rapporti tra concedente e concessionario vengono disciplinati da apposito contratto che deve essere allegato all'atto di concessione.

Il contratto deve prevedere, oltre agli specifici diritti ed agli obblighi delle parti, anche l'oggetto, le finalità, la durata della concessione, le modalità d' uso del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del controllo sulla utilizzazione del bene, la disciplina delle modalità di autorizzazione ad approvare modificazioni o addizioni al bene stesso.

Art. 25 Concessione in uso dei beni a terzi – Criteri e procedimento di assegnazione

La scelta del concessionario deve avvenire, in ogni caso, mediante selezione pubblica aperta al territorio, curata dal Responsabile del Servizio, su direttiva della Giunta Municipale che ne fissa criteri, modalità e relativi punteggi.

Il Responsabile del Servizio, dovrà rendere pubblica la volontà dell'Ente di concedere a terzi i beni di cui all'art.1, mediante avviso pubblico contenente ogni elemento di identificazione del bene.

L' avviso pubblico deve essere affisso all'Albo pretorio e sul sito web del Comune, per almeno 15 giorni consecutivi.

Ai fini della scelta del concessionario, in ogni caso, occorre privilegiare, sulla base di una valutazione comparativa, quelle ipotesi progettuali tese al miglioramento ed allo sviluppo dei beni e che, nel rispetto delle prescrizioni del decreto di destinazione, siano maggiormente rispondenti all'interesse pubblico e alle finalità della legge 109/96; inoltre, si dovrà tenere conto anche dell'esperienza posseduta dal soggetto richiedente nell'ambito dell'attività per lo svolgimento della quale viene richiesta l'assegnazione del bene e relativa all'ultimo triennio, della sua esperienza in materia di gestione di beni confiscati, della sua struttura e della dimensione organizzativa.

La domanda per il rilascio della concessione, in carta semplice, debitamente sottoscritta dal legale rappresentate, deve essere inoltrata al Comune di Condofuri dai soggetti di cui all'art.4 e deve

recare ogni elemento unico ai fini dell'identificazione dell' Ente richiedente e dei beni oggetto della richiesta.

Alla domanda dovranno essere allegati, oltre ai documenti volti a comprovare il possesso da parte del richiedente dei requisiti di legge per potere ricevere in concessione il bene, anche quelli previsti nell'avviso pubblico, volti a consentire, i sensi del comma 4 del presente articolo, la scelta del terzo concessionario.

Si potrà privilegiare, ove possibile, l'uso plurimo dei beni da parte di più soggetti interessati.

Il Responsabile del Servizio, acquisite le richieste, individuerà il concessionario, e lo sottoporrà alla Giunta comunale per l'adozione al provvedimento di concessione, che comunque, ai sensi della vigente normativa, dovrà essere preceduto dall'acquisizione delle informazioni prefettizie liberatorie in ordine all'Ente richiedente, alle persone dei soci, degli amministratori e del personale proprio che lo stesso Ente intende impiegare a qualsiasi titolo per l'espletamento dell' attività sui beni.

Art.26 Obblighi del concessionario

Il contratto, indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere sul bene concesso, deve prevedere a carico del concessionario:

- a) L'obbligo dell'utilizzo e dell' eventuale recupero del bene concesso per la realizzazione di attività aventi rilevanza sociali e volte a rafforzare la cultura della legalità nel territorio delle'Ente;
- b) L'obbligo di tenere costantemente informato l'ente concedente dell'attività svolta;
- c) L'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che posso gravare sull'immobile, e per responsabilità civile;
- d) L'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività ed ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
- e) L'obbligo di rispettare la Legge n.46/90 e il D.L.gs.n.81/2008 nonché le norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
- f) L'obbligo di informare immediatamente l'Ente in ordine in qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso;
- g) L'obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
- h) L'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi comprese le spese per la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di ordinaria manutenzione;
- i) L'onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali;
- j) L'obbligo di trasmettere annualmente l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
- k) L'obbligo di trasmettere annualmente all'Ente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completo degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta, dalla quale si evincano i risultati raggiunti;
- l) L'obbligo di esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo colore argento con scritta verde sulla quale dovrà essere apposta, oltre lo stemma del Comune di Condofuri in alto al centro, e il numero della concessione, anche la seguente dicitura: "Bene, confiscato alla mafia, del patrimonio del Comune di Condofuri";
- m) L'obbligo, volto alla promozione dell'immagine del territorio del concedente, di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del Comune di Condofuri in alto al centro e nel caso si tratti di beni produttivi inserire nelle ceste di raccolta e nelle confezioni di vendita anche la dicitura che si tratta di "Prodotti provenienti dalle terre, confiscate alla mafia, del Comune di

- Condofuri ;
- n) L'obbligo di restituire i beni nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso .

Art. 27 Durata

La concessione non può essere rilasciata per un periodo inferiore ad anni 3(tre) e non potrà superare anni 30 (trenta), ed è rinnovabile con proceduta semplificata.

La durata della concessione sarà determinata in funzione del tipo di attività che verrà espletata all'interno dell'immobile confiscato.

La richiesta di rinnovo, indirizzata al Comune di Condofuri almeno sei mesi prima della scadenza deve essere compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante dell' Ente o associazione.

La concessione può essere rinnovata dal Sindaco, previa motivata deliberazione della Giunta Comunale in ordine alla permanenza dell'interesse pubblico perseguito attraverso l'attività propria del progetto condotto dal concessionario;

Il Comune concedente può richiedere, in qualunque momento, la restituzione del bene nel caso in cui l'utilizzo risulta ai fini istituzionali o sociali più strategico dell'uso effettuato dall'associazione o dall'ente concessionario.

Art. 27 Concessione del bene e del contratto

Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione ne cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione.

Art. 28 Controlli

E' rimesso al Responsabile del Servizio, attraverso la Polizia Municipale e/o mediante apposita richiesta di ausilio attraverso altra autorità, il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico e delle disposizioni contenute nella legge e nel presente regolamento.

Il Responsabile può in ogni momento procedere a carico del concessionario ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori della permanenza dei requisiti e delle qualità che hanno dato titolo al rilascio della concessione.

Il Responsabile del Servizio dovrà verificare la permanenza a carico del concessionario dei requisiti che giustificano, ai sensi della L.575/65 e successive modifiche ed integrazioni, la concessione.

Il Responsabile del Servizio, può in ogni momento procedere a carico del concessionario ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per la finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 29 Potere sanzionatorio

La concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statuarie e/o regolamentari, ivi comprese quelle previste nel presente regolamento, ivi comprese quelle previste dal presente regolamento, nonché alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto fra le parti.

La concessione in ogni caso decade di diritto, senza l'osservanza d'ogni ulteriore formalità, e il rapporto contrattuale si intende risolto immediatamente, nei seguenti casi:

- a) Qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori, dell'ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi

titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello sviluppo della propria attività;

- b) Qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della L.575/65 e successive modifiche ed integrazioni, la concessione;
- c) Qualora il concessionario ceda a terzi, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente, il contratto;
- d) Qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

La decadenza viene comunicata al concessionario dal Responsabile del Servizio con raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata;

Art. 30 Revoca

La revoca della concessione sarà dichiarata, senza diritto di indennizzo e previa contestazione, quanto il concessionario utilizzi il bene per fini diversi da quelli riportati nel contratto o quando il bene non viene utilizzato o utilizzato solo per brevi periodi. La revoca viene comunicata al concessionario dal Responsabile del Servizio con raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata;

Art. 31 – Interventi di sola cura e rigenerazione. Informazioni prefettizie.

Qualora gli interventi proposti sui beni confiscati abbiano ad oggetto la sola cura e rigenerazione dello spazio o dell'edificio, senza possibilità d'uso o di gestione da parte dei proponenti, non si dà luogo a rapporto concessorio e si procede normalmente ai sensi dell'articolo 13.

La conclusione del patto di collaborazione o, quando necessaria, l'adozione del provvedimento di concessione d'uso del bene confiscato restano comunque condizionate all'acquisizione delle informazioni prefettizie a carico dei soggetti selezionati.

CAPO VI - Formazione

Art.32 Finalità della formazione

1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini e amministrazione, in occasioni di cambiamento.
2. La formazione è rivolta sia ai cittadini attivi, sia ai dipendenti ed agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.
3. L'Amministrazione mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori, e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.
4. La formazione rivolta ai cittadini attivi è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:
 - a) applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
 - b) acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;

- c) documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno;
 - d) utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme e di media civici.
5. La formazione rivolta ai dipendenti e agli amministratori del Comune è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:
- a) conoscere e applicare le tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto attivo;
 - b) conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità;
 - c) conoscere e utilizzare gli strumenti di comunicazione collaborativi, anche digitali.

Art. 33 Il ruolo delle scuole

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il Comune collabora con le scuole e con l'Università per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. Gli accordi di collaborazione con le scuole e con l'Università possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

CAPO VII - Forme di sostegno

Art. 34 Qualificazione giuridica e fiscale della collaborazione

L'impegno connesso con la collaborazione di cui al presente regolamento non va inteso come sostitutivo di prestazioni di lavoro subordinato, né deve essere ritenuto indispensabile per garantire le normali attività comunali, nel cui ambito operativo si inserisca in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo pertanto un arricchimento di dette attività tramite l'apporto del patrimonio di conoscenza e di esperienza dei volontari. Le mansioni affidate non comportano l'esercizio di poteri repressivi o impositivi. L'affidamento della collaborazione esclude tassativamente ogni instaurazione di rapporto subordinato ancorché a termine. L'incarico si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti, senza necessità di motivazione alcuna, o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell'interessato in relazione ai requisiti richiesti per l'accesso all'incarico medesimo. L'attività di collaborazione, se compensata ai sensi del successivo articolo, si intende fuori del campo di applicazione dell'I.V.A. in base all'art.5 del D.P.R. 26.10.1972 n.633 e successive modificazioni, in quanto effettuata senza carattere di professionalità ed in circostanze occasionali e non continuative.

Art. 35 Esenzioni ed agevolazioni in materia di tributi locali

1. Le attività svolte nell'ambito degli accordi di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, essendo di particolare interesse pubblico, agli effetti delle agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione della relativa tassa, sono considerate quali realizzate su incarico del Comune.
2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione della relativa tassa, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito degli accordi di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) si tratti di iniziative occasionali;
 - b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

4. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito degli accordi di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento o alle associazioni, consorzi, cooperative, fondazioni di vicinato o comprensorio di cui al presente regolamento, assimilandone il trattamento a quello delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti che non perseguono scopi di lucro.

Art. 36 Accesso agli spazi comunali

1. I cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento.
2. L'uso degli spazi di cui al precedente comma è parificato, quanto alla determinazione degli oneri previsti, alle attività istituzionali del Comune.

Art. 37 Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e i beni strumentali ed i materiali di consumo.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
3. L'accordo di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini ed associazioni al fine di svolgere attività analoghe.
4. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Art. 38 Affiancamento nella progettazione

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, l'accordo di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

Art. 39 Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti

1. Il Comune può concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Nel definire le forme di sostegno, l'amministrazione riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni in natura.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 7 del presente articolo, non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.
4. L'accordo di collaborazione individua l'ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di erogazione.
5. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 45 del presente regolamento. Analoga

rendicontazione va predisposta anche in relazione alla quota di contributo eventualmente anticipata all'atto della sottoscrizione dell'accordo.

6. Possono essere rimborsati i costi relativi a:

- a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;
- b) polizze assicurative;
- c) costi relativi a servizi necessari per l'organizzazione, il coordinamento e la formazione dei cittadini.

Art. 40 Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2. L'accordo di collaborazione può prevedere:

- a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
- b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini;
- c) il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate.

3. Al fine di incentivare l'autonoma raccolta di risorse da parte dei cittadini attivi, nell'accordo di collaborazione può essere previsto un meccanismo di impegno variabile delle risorse comunali per le azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani, crescenti al crescere delle risorse reperite dai cittadini attivi.

Art.41 Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. L'accordo di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.

2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

3. Il Comune, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, può favorire il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei cittadini attivi quali agevolazioni, sconti e simili.

Art. 42 Agevolazioni amministrative

1. L'accordo di collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.

2. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i cittadini attivi e gli uffici comunali.

CAPO VIII - Comunicazione, trasparenza e valutazione

Art. 43 Comunicazione collaborativa

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Il Comune riconosce nella rete civica il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra i cittadini.
3. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:
 - a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
 - b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
 - c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.
4. Per realizzare le finalità di cui al precedente comma, il Comune rende disponibili per i cittadini:
 - a) un kit di strumenti e canali per comunicare e fare proposte, quali la rete civica e il medium civico;
 - b) dati, infrastrutture/piattaforme digitali in formato aperto;
 - c) un tutoraggio nell'uso degli strumenti di comunicazione collaborativa, anche favorendo relazioni di auto aiuto fra gruppi.

Art. 44 Strumenti per favorire l'accessibilità delle opportunità di collaborazione

1. Il Comune, nel rispetto degli ambiti di intervento e dei principi stabiliti dal presente regolamento, definisce e portano a conoscenza dei cittadini le ipotesi di collaborazione tipiche, da individuarsi in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza.
2. Il Comune cura la redazione e la divulgazione anche per via telematica di manuali d'uso per informare i cittadini circa le possibilità di collaborazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni, le procedure da seguire, le forme di sostegno disponibili.

Art. 45 Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed amministrazione.
2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nell'accordo di collaborazione.
3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:
 - a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;
 - b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;

- c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza dell'accordo di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nell'accordo di collaborazione, rendicontazioni intermedie;
- d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:
- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b) azioni e servizi resi;
 - c) risultati raggiunti;
 - d) risorse disponibili e utilizzate.
5. Nella redazione del documento finale i dati quantitativi devono essere esplicitati con l'aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara l'interpretazione.
6. Il Comune sollecita i cittadini ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e quant'altro possa corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile.
7. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti individuati coinvolgendo i cittadini, quali la pubblicazione sulla rete civica, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.
8. Il Comune e i cittadini si impegnano ad implementare tecniche di misurazione quantitativa delle esternalità positive e negative, dirette e indirette, materiali e immateriali, nonché degli impatti economici, sociali, culturali e ambientali prodotti dalle attività di collaborazione e pongono gli esiti della misurazione quantitativa alla base di un processo di valutazione volto a confermare, modificare o estinguere particolari aspetti o tipologie delle attività di collaborazione, nonché della valutazione di risultato dei soggetti preposti alla loro attuazione per conto dell'amministrazione.

CAPO IX - Responsabilità e vigilanza

Art. 46 Prevenzione dei rischi

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nell'accordo di collaborazione.
4. L'accordo di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
5. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

Art. 47 Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. L'accordo di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Art. 48 Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti dell'accordo di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO X - Disposizioni finali e transitorie

Art. 49 Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. L'applicazione delle presenti disposizioni risulta funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi a condizione che i soggetti chiamati ad interpretarle per conto del Comune esercitino la responsabilità del proprio ufficio con spirito di servizio verso la comunità e che tale propensione venga riscontrata in sede di valutazione.

Art. 50 Sperimentazione

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.
2. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

Art. 51 Disposizioni transitorie

Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere disciplinate dagli accordi di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni. Per i beni confiscati, le concessioni stipulate o rinnovate in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinate dai provvedimenti relativi fino alla loro naturale scadenza.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

f.to Dr. Antonio Salvatore Gurnari

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Manuela Falduto

PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità Tecnica f.to Avv. Caterina Attinà	PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile f.to Dr.ssa Stefania Sgambellone
--	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Registro Pubblicazione

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 10.06.2016 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.lgs. N. 267 del 18/8/2000);

Condofuri li 10.06.2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Domenico Pizzi

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Manuela Falduto

Condofuri li _____ 04.05.16 _____

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva: ai sensi dell'art. 134 dello stesso;

() Ai sensi dell'art. 134 – comma 3 D.lgs. 267/2000 (perché trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione)

(X) Ai sensi dell'art. 134 – comma 4 D.lgs. 267/2000 (perché dichiarata immediatamente eseguibile)

L' ISTRUTTORE

Data _____

F.to _____

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E CONSTA DI N. 5 FOGLI.

Data

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Caterina Attinà

Caterina Attinà